

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13-09-2017) 01-02-2018, n. 2505

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19569/2012 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandro Malladra n. 31, presso lo studio dell'avvocato Iaria Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Angeletti Marco Francesco, Pugliese Aurelio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Comune di Montalbano ionico, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20 presso lo Studio Associato Buccico, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzovilli Erminio, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

A.A., A.M.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 178/2011 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/09/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che Codesta Suprema Corte voglia rigettare il ricorso.

Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza in data 19.7.2011, la Corte d'Appello di Potenza, riformando la decisione del locale Tribunale - che aveva condannato il Comune di Montebello ionico a risarcire il danno da occupazione acquisitiva patito, tra gli altri, dall'odierno ricorrente A.C. a seguito dell'edificazione da parte dell'ente locale, su un terreno di cui era comproprietario, di una scuola - in accoglimento della spiegata

eccezione del Comune appellante ha dichiarato la nullità dell'impugnata decisione in parte qua per vizio di ultrapetizione.

1.2. Il giudice territoriale, ricapitolato il tenore delle domande svolte in citazione, ha sentenziato che nella specie non era stata avanzata alcuna specifica domanda risarcitoria da illegittima occupazione, affermando, quanto alla pure spiegata domanda di risarcimento dei danni, che la genericità di essa esclude che essa possa essere qualificata come domanda da danni di occupazione senza titolo conseguente all'accessione invertita, atteso che la sua proposizione risulta "in contraddizione palese" con la domanda di ritenzione ex art. 936 c.c., parimenti svolta nello stesso atto, implicando questa il pagamento di una somma di denaro da parte del retinente e non un risarcimento del danno in suo favore.

1.3. Avverso detta decisione ricorre ora a questa Corte il soccombente A. in forza di un unico motivo di ricorso, cui replica il Comune con controricorso.

Conclusioni scritte del PM a mente dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione

2.1. Con l'unico motivo di ricorso l' A. censura l'impugnato deliberato di secondo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per vizio di insufficiente motivazione in quanto, decidendo nei contestati termini, la Corte potentina, una volta disattese le altre domande, avrebbe dovuto esaminare la domanda risarcitoria, poichè ne era evidente e chiaro il bene della vita con essa reclamato ovvero il ristoro del danno subito per effetto della condotta appropriativa dell'ente locale - e perchè essa non poteva correlarsi alla domanda di ritenzione.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, si chè incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (Cass., Sez. 6-1, 07/01/2016, n. 118; Cass., Sez. 3, 19/10/2015, n. 21087; Cass., Sez. 3, 12/12/2014, n. 26159).

Non incorre perciò nella violazione della art. 112 - che si ricorda ricorre sotto forma del vizio di ultrapetizione o di extrapetizione quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass., Sez. 3, 24/09/2015, n. 18868; Cass., Sez. 4, 24/07/2012 n. 12943; Cass., Sez. 4, 11/01/2011, 455) - la sentenza in cui il giudice, facendo esercizio dei poteri di interpretazione della domanda che l'ordinamento gli assegna al fine di soddisfare l'interesse della parte ad una pronuncia secondo diritto, "abbia esercitato il doveroso compito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima e tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate in corso di causa - e si sia, quindi, nel pronunciare su di essa, attenuto ai limiti della domanda come interpretata" (Cass., Sez. 1, 20/12/2006, n. 27285).

2.4. Ora, mentre a questi principi si era saldamente attenuto il giudice di primo grado, allorchè aveva accolto la domanda risarcitoria degli attori avanti a sè ed aveva pronunciato la condanna del Comune a risarcire il danno da essi patito a seguito della condotta appropriativa di questo, il diverso avviso fatto proprio dal giudice d'appello si pone in aperto contrasto con essi, poichè, seguendo la via di interpretare la domanda risarcitoria alla stregua della domanda di ritenzione - in ciò dovendo dunque dissentirsi dal contrario avviso enunciato dal PM - mostra di seguire un'iter argomentativo incongruo e dagli esiti paradossali, ma quel che è più grave, negando ogni autonomia alla domanda risarcitoria, oblitera manifestamente l'esatto contenuto della pretesa attorea.

Va infatti rimarcato - in uno col fatto che l'esclusione della tutela risarcitoria, per non accordarsi essa con la domanda di ritenzione, è frutto di un giudizio che mostra di abdicare preventivamente ad ogni potere di interpretazione della domanda e porta al risultato di privilegiare una lettura di essa che sacrifica l'interesse della parte, piuttosto che tutelarla - che, come ben rappresentato dal controricorrente, che ne riporta il contenuto, la domanda risarcitoria lungi dall'essere generica - e lungi,

in ogni caso, da poter essere messa in correlazione con la domanda di ritenzione - pur se priva di una dettagliata illustrazione, trovava, tuttavia, giustificazione nel fatto che il Comune era stato vanamente richiesto dagli attori di indicare il titolo in forza del quale aveva potuto disporre del bene. Rettamente interpretata la circostanza, unita al fatto incontestato dell'apprensione del fondo da parte dell'ente locale, avrebbe dovuto condurre il giudice d'appello a scrutinare il complessivo contenuto delle domande non solo in base al tenore letterale di esse - per concludere quanto a quella risarcitoria che essa era generica o, peggio, che essa non poteva aver alcun seguito perchè in palese contraddizione con la domanda di ritenzione -, ma avendo cura di indagare quale fosse il concreto interesse perseguito dagli istanti, in quella prospettiva risultando non sconfessabile - e dunque non trascurabile sul piano dell'interpretazione della domanda - il dato fattuale costituito dall'avvenuta usurpazione del fondo di proprietà degli istanti ed il danno che questi ne avevano perciò patito.

3. In difetto di ciò la sentenza impugnata va doverosamente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il seguito ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 1 e art. 384 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia avanti alla Corte d'Appello di Potenza che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018